

COMUNE DI INARZO
(Provincia di Varese)

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)

Approvato con delibera della Giunta Comunale
n. 21 del 19/05/2008 e

Modificato con delibera della Giunta Comunale
n. 32 del 08/06/2009.

Modificato con delibera della Giunta Comunale
n. 22 del 20.04.2010

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2006, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione *autonoma*, di consulenza, di studio e di ricerca, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/01 e come tali si intendono:
 - a) per "incarico di collaborazione", lo svolgimento di un'attività di supporto o cooperazione con gli uffici dell'Ente finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico;
 - b) per "incarico di consulenza", lo svolgimento di un'attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta;
 - c) per "incarico di studio", lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - d) per "incarico di ricerca", lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un programma definito da parte dell'Amministrazione.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n 6 del 26 marzo 2008.

ART. 2 PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.

ART. 3 LIMITI DI SPESA

- 1 *Nel corso dell'anno solare possono essere conferiti incarichi ai sensi del presente regolamento entro il limite massimo fissato annualmente nel bilancio di previsione.*
-

ART. 4 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo.
2. *Gli incarichi possono essere affidati ad esperti con particolare competenza professionale anche universitaria. Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.*
3. *E' possibile ricorrere agli incarichi di collaborazione solo in presenza dei seguenti presupposti:*
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati **oggetto della prestazione, durata dell'incarico, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche del raggiungimento del risultato. Tale verifica è indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo dell'incarico.**
4. *Nelle ipotesi disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione affida l'incarico a persona fisica esterna all'organizzazione dell'Ente mediante contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, di natura occasionale o coordinata e continuativa.*
5. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
6. **Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzata**, che consistono nell'esame e valutazione dei curricula e delle proposte operative acquisite dall'Amministrazione per la realizzazione dello specifico progetto o obiettivo.
7. **Può prescindersi dalle procedure concorsuali solo in circostanze del tutto particolari e cioè:**
 - a) procedura concorsuale andata deserta;
 - b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
8. **I principi e obblighi indicati nel presente regolamento dovranno essere osservati dalle società in house.**

ART. 5 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge 662/96 e dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs n. 165/01:
 - a) il nome dell'incaricato;
-

- b) la ragione dell'incarico;
- c) il compenso previsto.

ART. 6 CONTROLLI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1 di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di Revisione e al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
2. **Gli atti di incarico delle società in house dovranno essere inviati al Comune ai fini del controllo dell'Ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate.**

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.
-